SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » **(1251)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 289, 290
MAFFIOLETTI (*PCI*) 290
MANCINO (*DC*), *relatore alla Commissione* 289 290

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » **(768)**
(Discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 290 291

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 291
MAFFIOLETTI (*PCI*) 290

(1) V. il coordinamento approvato nella seduta del 28 giugno 1978.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

M A N C I N O , *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (1251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mancino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A N C I N O , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, a mio avviso dovremmo preliminarmente accertare se la nostra Commissione debba esprimersi in rela-

zione al disegno di legge in esame, trasmessoci dal Presidente della Camera l'8 giugno 1978.

Ricordo, infatti, che un disegno di legge con un testo analogo, d'iniziativa del senatore Tanga, è stato già approvato in questa sede, e successivamente, alla fine d'aprile, in Aula, quindi è stato trasmesso alla Camera dei deputati. Oggi pertanto ci troviamo di fronte ad un argomento già trattato e a dover ripetere una approvazione data a suo tempo. Ritengo, pertanto, che sia necessario chiarire la procedura, quanto meno insolita, seguita dalla Camera dei deputati che, a quanto sembra, non ha tenuto conto come avrebbe dovuto del disegno di legge da noi approvato

Detto questo, devo però ribadire che il varo del provvedimento è necessario per risolvere quelle questioni d'ordine amministrativo che incidono sugli interessi della popolazione del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte.

P R E S I D E N T E . In merito all'osservazione del relatore possiamo senz'altro chiedere gli opportuni chiarimenti alla Camera dei deputati; faccio comunque osservare che il testo del disegno di legge trasmessoci dalla Camera è leggermente diverso rispetto a quello da noi approvato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . Il disegno di legge da noi approvato è stato trasmesso in tempo alla Camera dei deputati?

M A N C I N O , *relatore alla Commissione.* Ritengo di sì. Mi sembra anche di ricordare che lo stesso Sottosegretario, onorevole Darida, che aveva partecipato alla discussione e all'approvazione, si era incaricato di seguirne l'*iter* alla Camera.

P R E S I D E N T E . Possiamo rinviare la discussione a breve scadenza, cioè alla seduta di domani mattina, e, nel frattempo, addivenire ad un chiarimento con la Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (768)

(*Discussione e approvazione*) (1)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

In sostituzione del senatore Ruffino, impegnato presso la Commissione inquirente, riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Il provvedimento in esame, d'iniziativa governativa, tende a semplificare le norme per la corresponsione delle pensioni ai dipendenti civili e militari dello Stato, onde evitare quei ritardi che sono stati ripetutamente lamentati dagli interessati. Raccomando, pertanto, che detto provvedimento, data la sua importanza, la sua urgenza e, al tempo stesso, la sua semplicità, nonostante la lunghezza dell'articolato, sia al più presto approvato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . Il procedimento predisposto dal disegno di legge in esame per anticipare la corresponsione della liquidazione per cessazione dal servizio, facendo coincidere con la cessazione la liquidazione stessa del trattamento di quiescenza mediante un pagamento in via provvisoria, salvo conguaglio, era già stato auspicato e in parte anticipato dalla Commissione, sia pure con un meccanismo meno garantista e più semplice, per casi particolari. Pertanto non ho osservazioni da fare e mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

---

(1) V. il coordinamento approvato nella seduta del 28 giugno 1978.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Ricordo alla Commissione che il disegno di legge d'iniziativa governativa si articola in tre punti qualificanti. Il primo punto, allo scopo di semplificare le procedure, consente la liquidazione provvisoria della pensione nel mese successivo a quello della cessazione dal servizio, il secondo punto fissa la corresponsione in rate bimestrali, per cui viene dimezzato il lavoro delle direzioni generali del Tesoro e, infine, il terzo punto stabilisce che, a richiesta del beneficiario, la pensione possa essere accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dell'interessato.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - (*Cessazione dal servizio per limiti di età*). — La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità della moglie e dei figli minorenni.

Il provvedimento con allegato il ruolo individuale di spesa fissa è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente Ragioneria invia il ruolo di spesa fissa alla Direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, salvo conguaglio.

La medesima Ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

All'atto della cessazione dal servizio copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile per eccezionali comprovati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, si provvede ad autorizzare la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo articolo 162 ».

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

« La liquidazione della pensione di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minori del pensionato nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Si applica la disposizione di cui al precedente quinto comma ».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Liquidazione provvisoria*). — Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta è corrisposto al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione

prodotta ovvero in possesso dell'Amministrazione purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche alla vedova ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante ruolo di pagamento, contraddistinto dallo stesso numero di iscrizione che sarà attribuito alla pensione definitiva, emesso dall'Amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti. Detto ruolo, unitamente ad un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmesso alla Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite d'età o per morte del dante causa, il ruolo provvisorio deve essere emesso e inviato con il documento suddetto alla Direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio. La Direzione provinciale del tesoro è tenuta a disporre, senza ulteriori accertamenti e comunque con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

Qualora il trattamento pensionistico risultante dal decreto di liquidazione non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la variazione al ruolo sarà apportata in base al decreto registrato dalla Corte dei conti.

Il ruolo di cui al terzo comma è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti.

In caso di decesso del pensionato la Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'articolo 160, primo, quarto e sesto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria alla vedova ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

La disposizione di cui al precedente terzo comma può avere attuazione, nei confronti del personale che non è amministrato con ruoli di spesa fissa, gradualmente e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali o periferici competenti ad emettere i ruoli provvisori nonchè quelli preposti all'ordinazione del pagamento del trattamento provvisorio sono personalmente responsabili dei ritardi che dovessero verificarsi nella puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione del trattamento di pensione ».

È approvato.

Art. 4.

All'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma·

« La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della

sussistenza di una delle condizioni suddette Si applica la disposizione di cui al precedente terzo comma ».

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - (*Pagamento delle pensioni e degli assegni*). — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Le disposizioni del comma precedente avranno effetto dalla data che sarà stabilita con lo stesso decreto di cui al comma precedente.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto sono versate mensilmente, sono effettuate e versate ogni bimestre agli enti creditori, anche in deroga a pattuizioni od obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la fine del bimestre e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva all'evento che determina la cessazione del diritto stesso »

È approvato.

Art. 6.

All'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le rate di pensione o di assegno possono, a richiesta, essere accreditate al conto corrente bancario intestato al nome del pensionato.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede ad emanare le norme di esecuzione della disposizione di cui al precedente comma ed a stabilire la data dalla quale esse avranno effetto ».

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 197 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, si applicano anche ai trattamenti pensionistici, diversi da quelli contemplati nel citato decreto, a carico del bilancio dello Stato e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e quelle di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

È approvato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è inserito il seguente:

« Art. 255-*bis*. - (*Norme sul controllo dei provvedimenti di variazione emessi da uffici centrali o periferici*). — I provvedimenti di variazione ai trattamenti pensionistici a carico dello Stato sono sottoposti al controllo successivo degli organi competenti ».

È approvato.

Art. 9.

Il termine « rateo » contenuto nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e nell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi riferito a tutte le somme dovute a titolo di stipendio, pensione, tredicesima mensilità ed assegni accessori, maturate ma non riscosse, prima della morte, dal dipendente statale in attività di servizio o in quiescenza.

È approvato.

Art. 10.

In deroga al disposto dell'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per le domande presentate dagli interessati fino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita è determinato sulla base dello stipendio spettante alla data della presentazione. La competente Amministrazione dovrà far pervenire le domande all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali entro sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Per le domande pervenute all'Ente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale maggiore somma calcolata in sede di riscatto sarà regolata sulla base dei criteri da adottarsi con delibera dell'Ente sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 4, ultimo comma, 12 e 13 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166, gli articoli 1 e 2, ultimo comma, del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209.

Al secondo comma dell'articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola « quinto » è sostituita con « settimo ».

Al primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 33 della legge 29 aprile 1976, numero 177, la parola « quarto » è sostituita con « sesto ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore, DOTT. GIOVANNI BERTOLINI